



# COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

**N: 278**

**Oggetto:** Modalità di gestione aree di sosta costiere 2016/2020

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **15:30** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Massimo Giuliani - Sindaco**

	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
GIULIANI Massimo	(Sindaco)	X	-
FERRINI Stefano	Vice Sindaco	-	X
CAPUANO Claudio	Assessore	X	-
CHIAREI Marco	Assessore	X	-
DI GIORGI Margherita	Assessore	X	-
PELLEGRINI Paola	Assessore	X	-

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 1

Partecipa la **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale numero 47 del 24 febbraio 2012 la gestione delle aree di sosta relative ai parchi della Sterpaia e di Baratti – Populonia è stata scorporata dal complesso sistema dei parchi ed è stata riassunta alla gestione diretta del Comune;

Dato atto che con lo stesso atto è stato deliberato che ai fini dello svolgimento delle molteplici attività di gestione connesse, il Comune si avvale della società strumentale Parchi Val di Cornia Spa ed è stata approvata una bozza di contratto per la disciplina dei rapporti con la società per l'esercizio 2012: successivamente con Deliberazioni di Giunta n. 348 del 27/12/2012, n. 3 del 08/01/2014 e n. 35 del 18/02/2015 è stato deliberato di avvalersi anche per il 2013, per il 2014 e per il 2015 della società strumentale Parchi Val di Cornia Spa;

Considerato che la gestione dei contratti dal 2012 al 2015 ha dato dei risultati molto soddisfacenti sia in termini qualitativi sia in termini finanziari;

Ritenuto che ricorrono ancora le condizioni per l'affidamento alla società strumentale Parchi Val di Cornia Spa delle molteplici attività di gestione connesse, ossia la società gode dei requisiti dell'*in house providing* e la stessa ha acquistato negli anni una notevole esperienza ed una organizzazione ormai collaudata nell'affrontare l'attività di gestione di dette aree;

Ritenuto, in considerazione del "*controllo analogo*" svolto, di potere corrispondere alla società un corrispettivo direttamente correlato ai costi di gestione sostenuti dalla stessa e preventivamente concordati e quindi di realizzare con ciò notevoli economie di gestione nello svolgimento dell'attività affidata;

Ritenuto di rinnovare ancora tale modalità di gestione ma diversamente dagli altri anni di sottoscrivere con la società un contratto quinquennale al fine di consentire alla stessa di indire una gara pluriennale per il servizio di parcometri;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di procedere con urgenza al fine di consentire alla società di predisporre con efficienza ed efficacia tutte le attività necessarie entro il termine di assoggettamento delle aree di sosta a tariffa;

Con voti unanimi legalmente resi e con votazione unanime separata per il conferimento dell'immediata esecutività;

### DELIBERA

1. E' approvata l'allegata bozza di contratto per l'affidamento alla società strumentale Parchi Val di Cornia spa della gestione delle molteplici attività connesse alle aree di sosta relative ai parchi della Sterpaia e di Baratti – Populonia per il periodo 2016/2020.
2. La spesa annuale sarà imputata sul capitolo 5560 classificazione in armonizzazione 01.05.1 dei bilanci di previsione dal 2016 al 2020.
4. **Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.**

# CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A DELLA GESTIONE “FULL SERVICE” DELLE AREE DI SOSTA COSTIERE ANNI 2016/2020

L’anno 2015, il giorno del mese di nella residenza comunale di Piombino;

## **TRA**

Il Comune di Piombino, nel proseguo denominato “Comune”, ente locale con sede legale in Piombino (LI), Via Ferruccio n. 4, e CF/P. IVA n. 00290280494, rappresentato dal Dott. Nicola Monteleone dirigente del Settore Finanza e Controllo nato a Zofingen (Svizzera) il 30/03/1969, CF MMNTNCL69C30Z133M, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune;

## **E**

La Parchi Valdi Cornia S.p.A., nel proseguo denominata “Società”, soggetto giuridico a totale partecipazione pubblica, con sede in Piombino (LI), via G. Lerario n. 90, avente P.I. n. 01091280493, rappresentato dal proprio legale rappresentante, Dott. Luca Sbrilli, nato a Piombino il 12 Agosto 1965, con CF SBRLCU65M12G687R, domiciliato per la carica presso la sede della Società rappresentata;

## **PREMESSO**

a. che il Comune:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 24 febbraio 2012 aveva reintegrato tra le proprie disponibilità le aree di sosta strumentali ai parchi della Sterpaia e del golfo di Baratti, precedentemente elencati nelle convenzioni n. 224 e 281 del 1999, 2440 del 2004, n. 3008 e 3009 del 2006;
- a partire dall’anno 2012 ha sottoscritto con la Parchi Val di Cornia S.p.A. contratti full service per la gestione dei parcheggi costieri, l’ultimo dei quali è in scadenza il data 31 dicembre 2015;
- con Delibera n. del dicembre 2015 la Giunta Comunale ha deliberato di stipulare un nuovo contratto per gli anni dal 2016 al 2020;

si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI A CARICO DELLA SOCIETA’**

1. La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento alla Società delle seguenti attività:

- 1.1. Manutenzione ordinaria delle aree di sosta;
- 1.2. Sorveglianza delle aree di sosta con svolgimento di servizi strumentali all'attività sanzionatoria da parte del Comune per i casi di mancato od insufficiente pagamento del tributo per l'occupazione di suolo pubblico;
- 1.3. Pulizia delle aree;
- 1.4. Servizio di accoglienza, informazione sulle strutture;
- 1.5. Vendita e rendicontazione per conto del Comune di "Tosap - parking pass" per residenti e altre forme di tessere pre-pagate presso le biglietterie di tutti i parchi archeologici o presso altri punti di vendita che la società riterrà di istituire; le somme devono essere versate direttamente su conti del Comune;
- 1.6. Installazione e manutenzione dei parcometri presenti all'interno delle aree di sosta e manutenzione ed adeguamento della segnaletica stradale;
- 1.7. Scassetamento e rendicontazione degli introiti presso i parcometri presenti all'interno delle aree di sosta. Le somme devono essere versate direttamente presso i conti del Comune. La società dovrà assicurare l'installazione di un congruo numero di parcometri.
- 1.8. Concessione a terzi dell'uso delle aree per motivi di ordine pubblico e per gli obblighi derivanti dalla gestione del "sistema parchi";
- 1.9 La società esprimerà nel 2016 gara pluriennale per il servizio di parcometri in modo da conseguire un miglioramento del servizio reso ai contribuenti in particolare nelle modalità di pagamento.
2. I giorni e gli orari di apertura delle aree di sosta, le tariffe orarie e le sanzioni per l'occupazione di suolo pubblico sono stabilite dal Comune.
3. L'affidamento della gestione viene comunque effettuato nel rispetto del Regolamento ANPIL.
4. La Società dovrà assicurare il servizio con proprio personale, garantendo la sostituzione degli addetti assenti.
5. La Società dovrà garantire nel periodo di apertura ordinaria (come da calendario) la presenza di un numero di operatori conforme a quanto stabilito nel prospetto allegato al presente atto.
6. Il personale, che la Società adibirà al servizio, dovrà essere in possesso di qualifica

pertinente alla mansione svolta e dovrà mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico.

7. La Società dovrà designare tra il proprio personale un referente che abbia la responsabilità dei rapporti con il Comune e ad assumere le necessarie decisioni anche riguardo al personale impiegato.
8. La Società, oltre ad essere tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 81/2008, deve comunicare, all'inizio dell'attività, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.L. sopraccitato.

## **ART. 2 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Il Comune si fa carico del pagamento delle spese di energia elettrica, utenza telefonica ed acqua.
2. Il Comune provvede alle manutenzioni straordinarie, previa segnalazione nei tempi opportuni da parte della Società e successiva valutazione dell'opportunità e della tipologia di intervento.
3. Il Comune si impegna a corrispondere alla Società un corrispettivo pari al totale dei costi diretti previsti a carico dalla società in dipendenza del presente contratto, maggiorato da una percentuale fissa del 4%. A tal fine, ad inizio anno la società presenta e concorda con il Comune, che approva con deliberazione della Giunta Comunale, un piano previsionale dei costi e di gestione. Eventuali scostamenti di costi in corso di anno devono essere preventivamente accettati dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale. In ogni caso su eventuali incrementi di costi rispetto al piano iniziale non è dovuta la maggiorazione di cui al primo periodo. A fine di ogni anno la Società presenta un rendiconto dettagliato dei costi e della gestione. I pagamenti avverranno, dietro presentazione di regolari fatture, con la seguente tempistica.
  - 3.1. Acconto del 80% dell'importo del piano previsionale dei costi entro il 30 aprile;
  - 3.2. Ulteriore acconto del 20% dell'importo del piano previsionale dei costi entro il 31 luglio;
  - 3.3. Eventuale conguaglio a credito o a debito entro 15 giorni dalla presentazione da parte della Società del rendiconto dettagliato dei costi e della gestione. Eventuali risparmi rispetto al piano previsionale saranno acquisiti dalla società nella

percentuale del 20%.

4. La Società introiterà i proventi derivanti dalla concessione a terzi dell'uso delle aree per riserva posti auto ai soggetti di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 302 del 2005, secondo tariffe definite dal Comune.
5. La società potrà acquisire le dotazioni della segnaletica verticale dall'attuale proprietario. In tal caso, il piano previsionale dei costi e di gestione include anche le quote di ammortamento di tale attrezzature.

### **ART. 3 - RESPONSABILITA' CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI**

1. Le parti assumono proprie e specifiche responsabilità per danni provocati a cose e persone, nonché alle strutture e al suo contenuto, derivanti da omissione o negligenza nei rispettivi compiti.
2. La Società è obbligata a stipulare polizza assicurativa limitatamente alla copertura dei danni a cose ed a terzi derivanti da carenze manutentive e di pulizia delle aree in oggetto.

### **ART. 4 – DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO**

1. La durata della presente convenzione è prevista dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020. Il Comune potrà chiedere l'integrazione o la modifica di qualsiasi clausola contrattuale.

### **ART. 5 - NORMA FINALE**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

#### **IL COMUNE DI PIOMBINO**

Dott. Nicola Monteleone

#### **PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.**

Dott. Luca Sbrilli